

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2018, N. 12

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 41 E 42 DELLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 41 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

“4 bis. Sono, altresì, esentati dal pagamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione venatoria i cittadini in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia, esclusivamente per il primo anno di esercizio della caccia successivo al rilascio dell'abilitazione conseguita a seguito di esami pubblici ai sensi dell'articolo 40.”.

Articolo 2

(Modifica all'articolo 42 della l.r. 29/1994)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente capoverso: “Per gli anni 2019 e 2020 tale percentuale si riduce dal 10 al 5 per cento”.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio anni finanziari 2018-2020:

esercizio 2018